



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 8/2015

3. LA CORTE COSTITUZIONALE APRE LA PORTE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO GARANTITO DALLA CEDU.

La Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 109 del 2015](#), ribadisce il diritto all'udienza pubblica sancito dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ad avviso della quale la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, ossia l'equo processo.

La causa trae origine dal rinvenimento sui fondali marini, avvenuto nel 1964 ad opera di alcuni pescatori del porto di Fano, di una statua in bronzo, attribuibile allo scultore greco Lisippo. Il ritrovamento, tuttavia, non era denunciato alle autorità competenti e la statua veniva illecitamente trasferita all'estero e collocata presso un museo negli Stati Uniti d'America. Dopo alterne vicende, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro disponeva l'archiviazione per prescrizione del procedimento penale in ordine al reato di illecita esportazione di beni culturali e rigettava al contempo la richiesta del pubblico ministero di confisca della statua in quanto i responsabili del museo statunitense dovevano ritenersi estranei al reato. Il pubblico ministero proponeva avverso tale decisione incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., a seguito del quale il Giudice per le indagini preliminari ordinava la confisca della statua «ovunque essa si trovi».

Il *J. P. Getty Trust*, acquirente della statua e attuale possessore, impugnava il provvedimento con ricorso alla Corte di Cassazione che disponeva la trasmissione del procedimento al Giudice per le indagini preliminari di Pesaro. Questi, a sua volta, respingeva la richiesta di revoca della confisca. Il *Trust* proponeva allora un nuovo ricorso per cassazione lamentando, in via preliminare, l'illegittimità della procedura davanti al giudice dell'esecuzione perché svolta con rito camerale che, non prevedendo la presenza del pubblico, risultava in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, sebbene la stessa udienza pubblica fosse stata sollecitata più volte, sollevando innanzi al giudice *a quo* rituale questione di costituzionalità per violazione.

La Corte Costituzionale, precisato il tema del decidere al procedimento di esecuzione di una misura patrimoniale trattato nella forma camerale, ha ritenuto fondata la questione, richiamandosi, in primo luogo, alle precedenti sentenze [n. 93 del 2010](#), [n. 135 del 2014](#) e [n. 97 del 2015](#), con le quali aveva già dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni regolative, rispettivamente, del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza e del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, le procedure stesse potessero

svolgersi nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito (ma non anche avanti la Corte di Cassazione, ivi vertendosi su questioni di diritto).

In secondo luogo, a parere della Corte, l'udienza in camera di consiglio, ossia senza la presenza del pubblico, si rivela incompatibile con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e, di conseguenza, con l'art. 117, primo comma, Costituzione, rispetto al quale la citata disposizione convenzionale assume una valenza integrativa, quale «norma interposta».

La Corte Costituzionale richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi peraltro contro l'Italia riguardo a taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva, la trattazione in forma camerale, senza possibilità di chiedere e ottenere un'udienza pubblica ([sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia](#), [sentenza 26 luglio 2011, Paleari contro Italia](#); [sentenza 17 maggio 2011, Capitani e Campanella contro Italia](#); [sentenza 2 febbraio 2010, Leone contro Italia](#); [sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e a. contro Italia](#); [sentenza 8 luglio 2008, Perre e a. contro Italia](#); [sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia](#), quest'ultima relativa al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione). Il giudice delle leggi tiene ad aggiungere che, sebbene nella Costituzione italiana non vi sia alcun esplicito richiamo alla pubblicità dell'udienza, ciò tuttavia non scalfisce il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie che – specie di quello penale – rappresenta un principio connotato ad un ordinamento democratico (*ex plurimis*, sentenze [n. 373 del 1992](#), [n. 69 del 1991](#) e [n. 50 del 1989](#)).

La Corte Costituzionale precisa però che il principio non ha valore assoluto potendo essere derogato in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, le quali, in materia penale, devono essere collegate a esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale. Ragioni che, tuttavia, sono assenti nel procedimento esaminato.

La Consulta inoltre, aderendo anche sotto tale profilo all'orientamento della Corte di Strasburgo, è avvertita dell'esigenza di assicurare l'udienza pubblica in relazione all'entità della posta in gioco. Se, infatti, una decisione postula anche accertamenti di natura «tecnica» – il che in linea generale potrebbe non far ritenere essenziale il controllo del pubblico sull'esercizio della funzione giurisdizionale – la stessa decisione è tuttavia finalizzata all'emissione di un provvedimento ablativo che può colpire un soggetto terzo che è rimasto peraltro estraneo al giudizio di cognizione. In particolare, nel caso di specie, il procedimento camerale risulta essere finalizzato all'adozione di un provvedimento di confisca, che è «una misura che incide su un diritto munito di garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848. La «posta in gioco» in tale procedimento può risultare, d'altra parte, assai elevata, come attesta eloquentemente il caso oggetto del giudizio *a quo*, attinente alla confisca di un bene (una statua in bronzo attribuibile allo scultore greco Lisippo, rinvenuta in mare) di altissimo valore artistico ed archeologico (e, dunque, anche economico)». In base a tali considerazioni, viene pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.

La sentenza in commento, sulla scorta di un orientamento consolidato già fatto proprio dalla Corte di Strasburgo, ha il sicuro pregio di offrire sicure coordinate entro le quali esigere che un'udienza in camera di consiglio, ossia senza la presenza del pubblico e quindi segreta, si tramuti in udienza pubblica.

Il fondamentale principio della pubblicità dell'udienza, sancito per la prima volta nell'art. 208 della Costituzione francese del 1795, anno III, è attualmente riconosciuto in tutti i principali strumenti internazionali di tutela dei diritti: Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14); CEDU (art. 6); Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 47). Appare pertanto singolare che il legislatore costituzionale, in sede di revisione dell'art. 111 della Costituzione (mediante la legge costituzionale n. 1/1999) volta a recepire compiutamente il modello del cd.

«giusto processo» nel nostro ordinamento, tra i vari principi fondamentali ivi accolti, abbia trascurato proprio quello dell'udienza pubblica.

Che possa essersi trattato di una mera «distrazione» oppure della specifica volontà di non mettere in discussione i numerosi procedimenti in camera di consiglio di cui i codici di procedura e le leggi speciali abbondano, e di quelli che in seguito sarebbero proliferati, non è questione di particolare interesse, atteso che alla trascuratezza del legislatore costituzionale hanno posto (e pongono) rimedio le Corti nazionali ed internazionali. Le quali Corti sono chiamate periodicamente a risolvere la medesima questione. Se ne deduce che in Italia la violazione della garanzia dell'udienza pubblica è sistematica.

Allora sarebbe auspicabile dare dell'art. 6 CEDU una lettura più restrittiva anche per limitare il margine di apprezzamento dello Stato. L'art. 6 della CEDU fissa la regola e l'eccezione concreta, ma non anche la deroga generale, come invece sembra intendere anche la Corte Costituzionale. È, infatti, il solo tribunale – e non anche il legislatore – a vietare l'accesso alla sala d'udienza durante tutto o una parte del processo, per particolari specifiche circostanze, e nella misura strettamente ritenuta necessaria, non potendovi essere materie che, in via generale e astratta, sia lecito trattare in segreto, anche quando richiedano, per ipotesi, una particolare complessità. Ciò, come visto, *a fortiori* qualora la decisione del giudice incida in concreto sui diritti fondamentali, ipotesi in cui essa non può che essere assunta con la garanzia di un equo processo, e quindi con la presenza del pubblico.

Se, come insegna la Corte di Strasburgo, la pubblicità delle procedure giudiziarie costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici – che sono un potere dello Stato – non si comprende perché la legge processuale, sia penale che civile, mantenendo e introducendo nuovi riti «cameralizzati», vada nella direzione opposta.

Un ulteriore aspetto è, infine, da considerarsi. Si è visto che, per la declaratoria di incostituzionalità, un elemento che incide sulla rilevanza delle questione sollevata avanti la Consulta è che gli interessati avessero chiesto che la causa fosse trattata nella forma dell'udienza pubblica. Ciò significa che, in assenza di una specifica istanza di parte, il pubblico resta escluso dall'udienza con l'effetto di subordinare l'interesse generale a una corretta amministrazione della giustizia alle ragioni di opportunità delle parti processuali. Si tratta di una scelta che, pur astrattamente in linea con la previsione del doppio regime di celebrazione delle udienze (camerale e pubblico) dovrebbe, nondimeno, essere oggetto di una più attenta valutazione sotto il profilo del principio di proporzionalità. Se, infatti, il segnalato intervento della Corte Costituzionale è da considerarsi senza dubbio risolutivo per supplire alla mancata previsione normativa dell'udienza pubblica, tuttavia, a livello ordinamentale, la situazione non appare del tutto convincente sotto il profilo della piena conformità con l'art. 6 della CEDU.

FLAVIO DEL SOLDATO